

STATUTO

La Fondazione Helpcode Italia ETS opera in Italia e nel mondo per garantire a ogni bambino e bambina il diritto a un'istruzione di qualità, alla protezione di una famiglia e a una comunità accogliente in cui crescere, sviluppare le proprie potenzialità e costruire il proprio futuro. La Fondazione promuove e sostiene l'educazione, la formazione e il benessere dei minori nella sua interezza, con soluzioni innovative, inclusive e sostenibili, capaci di migliorare concretamente la qualità della vita, sia nelle situazioni di emergenza che nella quotidianità.

In tutte le proprie attività, la Fondazione persegue la propria Visione – un mondo in cui ogni bambino possa crescere con dignità, opportunità e speranza – e la propria Missione, agendo nel rispetto dei propri Valori con coraggio, efficacia ed efficienza.

La Fondazione progetta, realizza e gestisce programmi e interventi in ambito nazionale e internazionale, con particolare riferimento a:

- *sviluppo comunitario e inclusione sociale, per rafforzare le capacità delle persone e delle comunità di migliorare le proprie condizioni di vita;*
- *assistenza nelle emergenze e nel post-emergenza, garantendo supporto immediato, tutela dei diritti e ricostruzione di opportunità educative e sociali;*
- *sviluppo agricolo e sicurezza alimentare, con attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, della gestione responsabile delle risorse naturali e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- *protezione ambientale e tutela delle risorse naturali, promuovendo pratiche e politiche di sviluppo sostenibile e sensibilizzazione delle comunità;*
- *educazione alla cittadinanza globale, alla pace, all'uguaglianza di genere e alla partecipazione attiva.*

La Fondazione opera in partenariato con istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile, enti di ricerca, imprese e comunità locali, valorizzando la collaborazione e la partecipazione come strumenti essenziali per la creazione di impatto sociale durevole.

ART. 1 – NOME

1. Per trasformazione dell'Associazione HELP CODE ITALIA ETS, è costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato FONDAZIONE “**HELP CODE ITALIA ETS**” che si configura come fondazione di partecipazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – SEDE

3.La Fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 Finalità

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

lett. c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare la Fondazione quindi potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale svolgere attività di cooperazione e solidarietà internazionale, di aiuto umanitario, oltre che campagne di sensibilizzazione e informazione funzionali a migliorare le condizioni di

vita dei bambini, delle bambine e delle comunità in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della protezione, dell'educazione, della formazione, dell'equità di genere, del sostegno economico.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

4.2 – Ruolo del volontariato

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

2. Ai Volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. La Fondazione, nel rispetto degli art. 16 del D. Lgs. 117/2017, provvede a stipulare per tutti i volontari adeguata assicurazione obbligatoria.

4.3 - Modalità

1. Per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di cui condivida finalità e metodi.

2. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:

a) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per la tutela e l'istruzione dei bambini così come indicato in premessa;

b) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini;

c) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione;

d) promuovere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso erogazione di servizi e di beni di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e i dipendenti nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto e quindi a titolo esemplificativo:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini;
- promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta di società di capitali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

La Fondazione per il raggiungimento dei fini previsti potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto degli articoli 16 – 17 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
2. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

ART. 6- PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

6.1 Patrimonio - Fondo di dotazione

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ricevuti dopo la costituzione della dotazione iniziale, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - f) avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6.2 Patrimonio - Fondo non vincolato

È facoltà dei Soci Fondatori effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di un'eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

6.3 Patrimonio – Divieto distribuzione utili

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci fondatori, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7 – FONDATORI

1. I soggetti che aspirano ad essere ammessi come Soci Fondatori devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione, i suoi Regolamenti e i deliberati del Consiglio di Amministrazione.
2. I Soci Fondatori possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, libri

sociali, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio in carica, può assegnare lo status di Socio Fondatore alle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la qualifica di Fondatore, oppure abbia maturato particolari meriti per l'attività svolta a favore della Fondazione.
4. L'Assemblea dei Fondatori potrà istituire un proprio specifico Regolamento per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

ART. 8 - ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEI SOCI FONDATORI

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi della Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla medesima;
- inadempimento alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dall'organo di amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Soci Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ, fermo restando il dovere di adempiere le eventuali obbligazioni assunte.

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori
- Il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di amministrazione
- Il Segretario Generale
- Organo di controllo
- Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo mandato.

ART. 10 - Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno in presenza o in audio videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Fondatori, ed in particolare che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

2. L'Assemblea:

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'Organo di Controllo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'Organo di Revisione legale dei conti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nomina con ratifica, i nuovi Soci Fondatori proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- delibera con voto vincolante sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

All'Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della Relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori potrà dotarsi di un autonomo Regolamento, che preveda specifiche procedure e sia conforme alle norme del presente articolo.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di un giorno di distanza dalla prima.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

6. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori.

7. In seconda convocazione L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la delega ad altro Socio Fondatore, senza limiti.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal Segretario Generale.

ART. 11 - Consiglio di amministrazione

11.1 Regole Generali

1. La Fondazione è gestita da un Consiglio di amministrazione costituito da un numero variabile di Consiglieri, con un minimo di tre e un massimo di sette nominati dall'Assemblea, e dura in carica tre (3) anni. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea insieme ai Consiglieri. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili senza limiti di mandato. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7, Dlgs. n. 117/2017.
2. Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei propri componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera o altro mezzo di comunicazione abituale che consenta la prova dell'avvenuta trasmissione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive può comportare motivo di decadenza dalla carica. Tale decadenza viene proposta dal Presidente e ratificata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere, il Presidente può proporre al Consiglio di amministrazione di nominare un nuovo Membro. Tale sostituzione è obbligatoria nel caso in cui, per effetto della cessazione del Membro decaduto o dimissionario, il Consiglio amministrativo abbia meno di tre Membri. In caso diverso la sostituzione è facoltativa.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di cooptare nel Consiglio nuovi membri che possano avere valenza strategica per lo sviluppo della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione deve provvedere ad informare i Soci Fondatori di ogni cambiamento avvenuto nel Consiglio di Amministrazione.

Tali nuovi membri rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di amministrazione.

11.2 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. I Consiglieri hanno quindi il privilegio e la responsabilità di promuovere la Fondazione, di occuparsi della gestione dell'ente e di supervisionare tutte le attività dell'Organizzazione mettendo al servizio le proprie competenze e le proprie relazioni.

Spettano in particolare al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

11.2.1 Poteri ordinari

Poteri ordinari:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività, approvandone le direttive generali, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
 - b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
 - c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, con la valutazione di impatto sociale;
 - d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli Organi Sociali;
 - e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
 - f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
 - g) amministrare la Fondazione
 - h) decidere in merito all'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro del personale
 - i) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
 - l) conferire procure generali o ad negotia, per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
 - k) nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente ed assegnargli specifiche funzioni e precisamente:
 - gestire le attività operative funzionali alla realizzazione delle strategie e politiche della Fondazione;
 - gestire le risorse umane e finanziarie e i mezzi necessari per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione e per la realizzazione del piano di lavoro annuale;
 - gestire il personale impiegato nella Fondazione in Italia ed all'estero;
 - m) istituire eventuali Commissioni, Comitati interni, Advisory Board, con compiti istruttori, consultivi propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessaria o utile per le attività della Fondazione;
 - n) predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento interno della Fondazione ovvero ogni altro regolamento ritenuto utile per il funzionamento della Fondazione, incluso uno specifico regolamento per il Consiglio di Amministrazione, che comprenda il Comitato Nomine e Compensi;
 - o) determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dai Soci Fondatori e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
 - p) istituire ulteriori qualifiche di "Ambassador" (Ambasciatori) della Fondazione, e/o "Amici", "Promotori", "Sostenitori speciali", "Membri Onorari" della Fondazione, qualifiche meramente onorarie e prive di ogni potere amministrativo, deliberativo e consultivo, e create allo scopo di promuovere la Fondazione ed i propri valori;
 - q) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
- Le deliberazioni di cui dalla lettera a) alla lettera q) sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

11.2.2. Poteri extra-ordinari:

- r) nominare il Presidente e il Vicepresidente
 - s) cooptare i Consiglieri d' Amministrazione in caso di cessazione durante il mandato, nel caso di sostituzione dell'unico Consigliere indicato dall'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio deve ottenere il parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 9;
 - t) aderire e/o costituire reti, consorzi, società, enti associativi e/o organismi ritenuti utili per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
 - u) procedere alla accettazione di nuovi Soci Fondatori, stabilendo la forma e la misura dell'apporto economico, previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Fondatori;
 - v) nominare il soggetto che eserciterà la revisione legale deliberandone il compenso;
 - w) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017;
 - x) deliberare le esclusioni dei Soci come previsto dall'art. 8;
- Le deliberazioni di cui dalla lettera r) alla lettera x) sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica.

ART 12 – Il Presidente della Fondazione

1. Il presidente dell'Organo di amministrazione, che è anche presidente della Fondazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei Fondatori
4. Il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione a altri componenti del Consiglio o al Segretario Generale.
5. Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli scopi istituzionali e agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Amministrazione;
6. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
7. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
8. Il Presidente, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
9. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.
10. Supervisiona e coordina il Segretario Generale della Fondazione

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 13 - DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

Sono inoltre cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

Può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente. Laddove all'Organo di Controllo si assegni anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D. Lgs. 231/2001, qualora applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, su decisione dell'organo amministrativo, può esercitare la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio o in casi eccezionali entro 6 mesi il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il bilancio di esercizio. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede con gli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art.42 bis Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze dell'art. 10 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione presenterà all'Assemblea dei Fondatori per approvazione qualunque trasformazione, fusione e scissione.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con le modalità previste dalla legge.

ART. 21 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato:

ENZO SCALIA

ANDREA FUSARO NOTAIO